



Il Presidente

ATTO N. 1668

***D*ISEGNO DI LEGGE**
di iniziativa della Giunta regionale
(deliberazione n. 1623 del 16.11.2009)

“Disciplina delle modalità di vigilanza e controllo su opere e costruzioni in zone sismiche”

*Depositato alla Sezione Protocollo Informatico, Flussi Documentali Archivi e
Protezione dei dati personali il 23.11.2009*

Trasmesso alla II - I Commissione Consiliare Permanente il 24.11.2009



Regione Umbria

Giunta Regionale

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

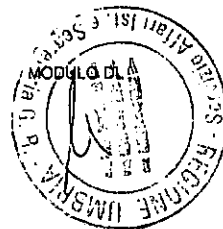
N. 1623 DEL 16/11/2009

OGGETTO: Disegno di legge: "Disciplina concernente le modalità di vigilanza e controllo su opere e costruzioni in zone sismiche". Adozione

		PRESENZE
Lorenzetti Maria Rita	Presidente della Giunta	Presente
Liviantoni Carlo	Vice Presidente della Giunta	Presente
Bottini Lamberto	Componente della Giunta	Assente
Giovannetti Mario	Componente della Giunta	Presente
Mascio Giuseppe	Componente della Giunta	Presente
Prodi Maria	Componente della Giunta	Presente
Riommi Vincenzo	Componente della Giunta	Presente
Rometti Silvano	Componente della Giunta	Presente
Rosi Maurizio	Componente della Giunta	Presente
Stufara Damiano	Componente della Giunta	Presente

Presidente: Maria Rita Lorenzetti

Segretario Verbalizzante: Franco Roberto Maurizio Biti



LA GIUNTA REGIONALE

Vista la relazione illustrativa avente ad oggetto Disegno di legge: "Disciplina concernente le modalità di vigilanza e controllo su opere e costruzioni in zone sismiche" presentata dal Direttore Luciano Tortoioli;

Preso atto della proposta di disegno di legge presentata dall' Assessore Lamberto Bottini avente ad oggetto: "Disciplina concernente le modalità di vigilanza e controllo su opere e costruzioni in zone sismiche";

Preso atto del parere favorevole del Direttore in merito alla coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione stessa;

Preso atto degli elementi finanziari risultanti dalla scheda di cui all'art. 31, comma 2 della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13, che si allega;

Vista la nota del Presidente del Comitato legislativo del 13 novembre 2009, protocollo n. 176141;

Preso atto delle indicazioni emerse in sede consultiva;

Ritenuto di provvedere all'approvazione del citato disegno di legge, corredato della relativa relazione;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa;

Visto l'art. 23 del Regolamento interno di questa Giunta;

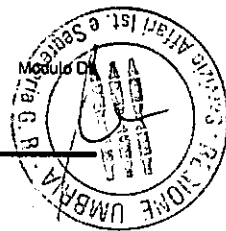
A voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

1. di approvare l'allegato disegno di legge, avente ad oggetto: "Disciplina concernente le modalità di vigilanza e controllo su opere e costruzioni in zone sismiche" e la relazione che lo accompagna, dando mandato al proprio Presidente di presentarlo, per le conseguenti determinazioni, al Consiglio regionale;
2. di indicare l'assessore Lamberto Bottini di rappresentare la Giunta Regionale in ogni fase del successivo iter e di assumere tutte le iniziative necessarie.

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

IL PRESIDENTE

**REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**

Disegno di legge: "Disciplina concernente le modalità di vigilanza e controllo su opere e costruzioni in zone sismiche"

RELAZIONE**1. Introduzione**

Il presente progetto di legge è volto alla riorganizzazione delle funzioni regionali e locali concernenti la materia sismica, sostituendo l'attuale normativa contenuta nella legge regionale n. 61 del 20 agosto 1981: in particolare, la Regione Umbria intende incrementare il controllo e la vigilanza sulle costruzioni in zona sismica in tutto il territorio regionale.

In questo momento tale settore, decisivo per la tutela dell'incolumità pubblica, assiste a rilevanti innovazioni in campo nazionale, sia per la modifiche apportate alla normativa tecnica sulle costruzioni che ai mutamenti applicati alla classificazione sismica del territorio.

Contemporaneamente è sorta l'urgenza di rivedere le procedure autorizzative sulle costruzioni e sui controlli, i cui principi, facendo capo alle normative di settore, sono state recentemente consolidati dalla Corte costituzionale.

Nella fase di preparazione del progetto di legge sono state attentamente valutate le possibili alternative di attribuzione delle funzioni in esame, analizzandone le fattibilità economico finanziaria e dei fattori di coordinamento ed integrazione con i quali assicurare la funzionalità del nuovo sistema.

La scelta operata, a conferma di quanto già operante con la legge regionale n. 61 del 20 agosto 1981, è quella della delega delle funzioni in materia sismica alle province di Perugia e di Terni.

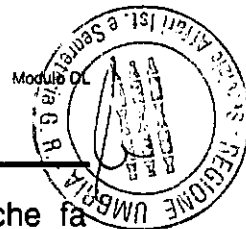
In ogni modo, particolare impegno desterà la fase transitoria in quanto la complessità della nuova normativa tecnica, unitamente al costo delle innovazioni indicate dalla giurisprudenza costituzionale, richiedono tanto la realizzazione in tempi rapidi di un efficiente ed adeguato apparato tecnico amministrativo quanto un notevole sforzo formativo.

2. Le norme tecniche sulle costruzioni e la nuova classificazione sismica

A partire dagli anni '70 e fino al 2003 lo stato ha emanato norme tecniche sulle costruzioni, anche in zona sismica, producendone periodici aggiornamenti di pari al progresso delle conoscenze in materia. Cosicché si è prodotto un insieme stabile di normative tecniche, diffusamente conosciute dai professionisti e dai tecnici delle pubbliche amministrazioni (DM 16/01/1996).

Al contrario, negli ultimi anni si è assistito ad un copioso sviluppo, correzione e rielaborazione di norme tecniche, recentemente raccolte nel DM 14 gennaio 2008 (NTC08), entrate in vigore il 5 marzo 2008, ma la cui complessità e difficoltà di immediata applicazione hanno determinato una proroga fino al 30 giugno 2009.

A quanto espresso si deve sommare che solo di recente (OPCM n. 3274 del 2003) è stato attribuito all'intero territorio italiano un grado di sismicità, prima di allora assente in molti territori della penisola, e che, operativamente solo nel 2005 tale classificazione è divenuta efficace con l'entrata in vigore del D.M. 14 settembre 2005 (NTC05).

**REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**

Per quanto riguarda la nostra regione, l'individuazione delle zone sismiche fa riferimento alla D.G.R. n. 852 del 18 giugno 2003, che indica i territori comunali ricadenti nelle zone ad elevata sismicità (Zona 1, n. 18), media sismicità (Zona 2, n. 51) e bassa sismicità (Zona 3, n. 23).

Oggi, accanto ad una classificazione pianificatoria, si accompagna una classificazione tecnica, fondamentale per la progettazione e verifica delle costruzioni.

In tale confuso e preoccupante panorama, è improcrastinabile la riforma del sistema della vigilanza sulle costruzioni anche perché è necessario predisporre un apparato capace di saper applicare e gestire le nuove norme tecniche e formare le competenze necessarie per la progettazione e realizzazione delle costruzioni e per lo svolgimento dei relativi controlli amministrativi.

3. Le autorizzazioni in seguito alla sentenza della Corte Costituzionale n. 182 del 2006

Bisogna ricordare che la legge n. 64 del 1974, fondamentale nella materia sismica, prevedeva il seguente regime autorizzativo:

- a) in tutte le zone sismiche vi era l'obbligo del deposito del progetto, cioè l'obbligo della denuncia al Sindaco e all'ufficio tecnico della regione o all'ufficio del genio civile delle costruzioni, riparazioni e sopraelevazioni che si intendessero realizzare, cui occorreva allegare il progetto strutturale delle opere;
- b) nei comuni ad alta o media sismicità (ora denominati "zone 1 e 2") si prescriveva che i lavori non potessero essere iniziati senza la "preventiva autorizzazione scritta" della suddetta struttura tecnica competente.

Nella Regione Umbria, dal momento che gran parte del territorio ricadeva in zona 1 e 2, trovava applicazione quasi esclusivamente il regime di autorizzazione preventiva.

Tuttavia, a metà degli anni ottanta, anche la nostra regione si è giovata dell'applicazione della semplificazione amministrativa, introdotta dall'art. 20 della Legge 10 dicembre 1981, n. 741, che spostava il rischio sul versante dei tecnici privati in modo da velocizzare l'avvio dei lavori: in tal modo si poté sostituire l'autorizzazione preventiva con forme di controllo successivo e, nel nostro caso, a campione.

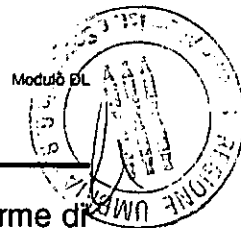
Una profonda rottura l'ha apportata, recentemente, la Sentenza n. 182 del 2006 della Corte Costituzionale, la quale ha dichiarato incostituzionale la legge della regione Toscana che prevedeva un regime di controllo simile a quello della regione Umbria.

Infatti la Corte ha ritenuto che la possibilità di semplificazione dei controlli sia venuta meno a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 94 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia*), il quale prevede solo l'autorizzazione esplicita, riproducendo fedelmente l'art. 18 della legge n. 64 del 1974.

In sostanza, risulta implicitamente abrogato l'art. 20 della Legge n. 741 del 1981.

La conseguenza più evidente è che la Corte ha non solo dichiarato illegittima la disposizione della regione Toscana (creando un precedente rispetto alle disposizioni di pari contenuto) ma ha di fatto sancito l'avvenuta abrogazione di tutte le leggi regionali previgenti, ispirate alla medesima disposizione di semplificazione, con decorrenza dall'approvazione dell'art. 94 del DPR n. 380/01.

Molte regioni, compresa la nostra, hanno più e più volte fatto appello allo Stato affinché intervenisse a modificare il suddetto art. 94 del T.U. dell'edilizia, invocando,

**REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**

alla luce della limitatezza delle risorse disponibili, una differenziazione delle forme di controllo in ragione del diverso grado di rischio che la costruzione presenta.

Si sono succedute, sull'argomento, numerosissime proposte normative e istanze politiche presentate a più livelli dalle regioni, le quali, sostanzialmente, hanno raccolto una lunga serie di riscontri per lo più negativi ma, nel contempo, hanno consentito di considerare fino ad oggi la possibilità di ravvedimento da parte del legislatore e quindi di rimuovere la prospettiva di dover dare attuazione alla sentenza.

Oramai, però, la presente proposta di legge non può che concretamente tendere alla riattivazione del sistema dei controlli preventivi, secondo quanto disposto dal T.U. dell'edilizia e ribadito dalla Consulta, nonché in corso d'opera, necessari per assicurare un sufficiente livello di tutela della pubblica incolumità.

Pertanto, nel rispetto degli artt. 94, 103 e 104 del DPR 380/2001 e della Sentenza della Corte Costituzionale, nelle zone 1 e 2, definite a sismicità elevata e media, la vigilanza e il controllo viene esteso a tutte le opere e costruzioni, mentre nelle zone sismiche 3, definite a bassa sismicità, il controllo viene effettuato a campione ad esclusione delle opere di interesse strategico o rilevanti, come indicate dall'art. 20 comma 5 della L. 31/2008, ove permane il controllo e la vigilanza totale.

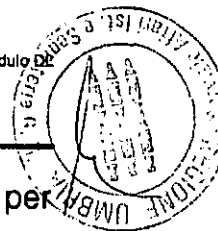
Per la richiesta dell'autorizzazione nelle zone ad alta e media sismicità e per il deposito dei progetti nelle zone a bassa sismicità (con le esclusioni sopra riportate) è prevista, da parte dei soggetti privati richiedenti, la corresponsione di un rimborso forfettario delle spese per lo svolgimento delle attività istruttorie, per la conservazione dei documenti e per le attività di controllo da parte delle strutture tecniche competenti.

In sostanza, il presente disegno di legge, in prosecuzione di quanto già indicato dalla L.R. 61 del 20 agosto 1981, attraverso lo strumento della delega, mantiene le funzioni di controllo e vigilanza sulle costruzioni in zona sismica in capo alle Province, che all'uopo dovranno potenziare le proprie strutture tecniche potendo altresì costituire uffici di vigilanza e controllo territoriali decentrati in grado di rispondere efficacemente alle esigenze locali degli operatori del settore. Il presente disegno di legge prevede che parte dei costi di gestione delle strutture tecniche saranno coperti con la corresponsione del rimborso forfettario delle spese istruttorie da parte dei soggetti privati richiedenti.

Similmente anche la Regione, alla quali spettano le funzioni di indirizzo e coordinamento nelle materie delegate (art. 7, LR n. 61/81) nonché le attività di controllo e vigilanza sulle opere di propria spettanza ai sensi della Legge regionale n. 15 del 11 aprile 1990, dovrà adeguare, strutturandola e rafforzandola, la propria compagine competente nelle materie sismiche.

4. Considerazioni di merito

Nel sintetico quadro testé illustrato appare chiaro che quanto proposto non rappresenta un mero intervento legislativo, quanto un severo sforzo riorganizzativo dell'intero settore, in termini di risorse personali, culturali, formative e dunque anche finanziarie, per affrontare l'evidente scarto tra l'attuale assetto e lo scenario che si delinea già nel breve periodo.

**REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**

E' forse utile sottolineare i seguenti elementi, assolutamente fondamentali per l'efficienza complessiva del sistema:

- a) la legge regionale dovrà prevedere un enorme aggravio delle procedure amministrative, dovendosi predisporre un sistema di controlli, per le costruzioni di 69 Comuni ad alta e media sismicità, sulla autorizzazione preventiva all'inizio dei lavori e, per i restanti 23 comuni, sul deposito del progetto strutturale. A questo si sommano, da una parte l'impossibilità di ricorrere, neanche per le opere con un minor rischio per l'incolumità pubblica, a forme di controllo semplificato e, dall'altra le successive verifiche qualitative e quantitative delle realizzande opere;
- b) si conferma l'elevata complessità tecnica delle NTC08 e la necessaria competenza e specializzazione professionale che le stesse richiedono, tanto per le attività di progettazione e realizzazione delle costruzioni, quanto per l'attività di vigilanza e di controllo nel merito dei progetti e delle opere. Da qui l'esigenza di attivare corsi di vera e propria "formazione", e non solo di aggiornamento professionale e nel contempo favorire la realizzazione di una efficiente rete di supporto tecnico;
- c) non va sottostimata, infine, la necessità di un supporto specialistico per un servizio tecnico da fornire in modo il più possibile decentrato, che, per effetto della classificazione sismica di tutto il territorio regionale, interessa la totalità delle pratiche edilizie della nostra regione.

5. Le disposizioni del progetto di legge

Il disegno di legge è diviso in 4 Titoli riferiti, rispettivamente, alle disposizioni generali e funzioni amministrative, ai procedimenti per interventi in zone sismiche, alle attività di vigilanza e controllo e alle disposizioni transitorie, finali e abrogazioni, questo ultimo contenente anche le disposizioni finanziarie.

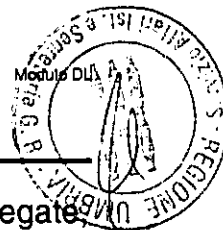
Il **Titolo I (articoli da 1 a 6)** individua l'oggetto della proposta e dispone in merito alle funzioni amministrative in materia sismica.

L'**art. 1** individua l'oggetto e lo scopo della proposta del provvedimento legislativo: la vigilanza e il controllo delle costruzioni in zona sismica. Tutto ciò nel rispetto dei principi *"contenuti in normative statali e ... nel decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380"*.

L'**art. 2** conferma, in capo alla Regione, le funzioni di indirizzo e di coordinamento per l'esercizio delle competenze in materia sismica promuovendo altresì un'adeguata formazione in merito. In aggiunta, la Regione promuove le indagini per la valutazione del rischio sismico per la "definizione dei programmi di prevenzione sismica".

L'**art. 3** individua le funzioni amministrative attivamente svolte dalla Regione: le eccezioni nelle funzioni delegate e di titolarità regionale, sono quelle già individuate ai sensi della legge regionale n.15/1990.

L'**art. 4** conferma la titolarità delle funzioni di controllo e vigilanza sulle opere e costruzioni in zona sismica in capo alle Province, già delegate alle stesse dall'art. 1 della legge regionale n. 61 del 1981.

**REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**

E' previsto che le Province, per l'efficiente svolgimento delle funzioni delegate, provvedano alla riorganizzazione tecnica dei propri uffici anche attraverso la costituzione uffici di vigilanza e controllo territoriali decentrati.

L'**art. 5** trasferisce alle province competenti le funzioni amministrative concernenti le opere di cui all'art. 61, comma 3 del D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 (*Norme in materia ambientale*).

L'**art. 6** conferma la titolarità dei comuni sulle funzioni di cui all'art. 89 del dpr 380/01, già attribuite loro ai sensi dell'art. 37, comma 3 della legge regionale n. 11/2005 (*Norme in materia di governo del territorio: pianificazione urbanistica comunale*).

Il **Titolo II (articoli da 7 a 13)** dispone in merito ai procedimenti relativi ad interventi in zone sismiche.

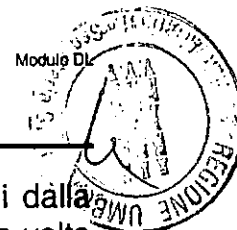
L'**art. 7** individua l'ambito di applicazione del Titolo II, stabilendo che ricadono in esso tutti i lavori di nuova costruzione, di ampliamento e di sopraelevazione e, nel caso compromettano la sicurezza statica della costruzione ovvero riguardino le strutture o alterino l'entità e/o la distribuzione dei carichi, a tutti i lavori di manutenzione straordinaria, di restauro, di risanamento e di ristrutturazione del patrimonio edilizio esistente, relativi ad opere e costruzioni in zona sismica. Alla stessa disciplina sono soggette le varianti sostanziali ai progetti, ovvero quelle varianti che modificano le parti strutturali dell'edificio. E' previsto che la Giunta regionale possa stabilire appositi indirizzi per individuare la categoria degli interventi privi di rilevanza ai fini della pubblica incolumità e ai fini strutturali che non rientrino nel Titolo II.

L'**art. 8** subordina gli effetti del titolo abilitativo edilizio al rilascio dell'autorizzazione ai fini sismici e richiede l'autorizzazione sismica:

- per tutti i lavori edilizi indicati all'art. 7 ricadenti nei Comuni *ad alta e media sismicità* (Zone 1 e 2);
- per una serie di interventi indicati tassativamente (costruzioni negli abitati da consolidare, progetti presentati a seguito di violazione delle norme antisismiche sopraelevazioni, edifici ed infrastrutture strategiche ai fini della protezione civile e rilevanti per le conseguenze di un eventuale collasso) su tutto il territorio regionale e, quindi, anche se ricadano nei Comuni a bassa sismicità (Zone 3).

Si prevede infine una forma di semplificazione amministrativa in forza della quale l'autorizzazione sismica ha il valore e gli effetti della certificazione per le sopraelevazioni, di cui all'art. 90 del DPR n. 380 del 2001.

L'**art. 9** disciplina il procedimento per il rilascio dell'autorizzazione, vincolante per il titolo abilitativo edilizio. L'istanza, unitamente all'asseverazione del progettista sul rispetto delle norme tecniche per le costruzioni (art. 13) e l'allegato progetto strutturale sono presentati allo Sportello Unico per l'Edilizia del Comune o direttamente alla Provincia competenti per territorio. Il progetto strutturale deve essere redatto secondo le norme tecniche di attuazione e le disposizioni di cui all'art. 93 del DPR n. 380/2001.

**REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**

E' previsto che l'autorizzazione sia rilasciata dalla Provincia entro 60 giorni dalla presentazione dell'istanza e che il termine suddetto sia interrompibile una sola volta per la richiesta di chiarimenti o integrazioni.

Contro il provvedimento, oltre gli ordinari rimedi giurisdizionali, è ammesso (art. 16) ricorso gerarchico al Presidente della Giunta regionale.

L'art. 10 prevede, per i Comuni della Regione classificati a *bassa sismicità* (Zone 3) e con le eccezioni previste all'art. 8, che l'inizio dei lavori edilizi sia subordinato a preavviso scritto (istanza) e a contestuale deposito dell'asseverazione del progettista e del progetto strutturale presso le strutture competenti in materia sismica (allo Sportello Unico per l'Edilizia del Comune o direttamente alla Provincia).

La verifica di completezza e regolarità della documentazione avviene nell'ambito dei controlli eseguiti dalla Provincia secondo il metodo a campione (art. 15).

L'art. 11 disciplina il procedimento per il rilascio dell'attestazione di avvenuto deposito, vincolante per il titolo abilitativo edilizio. Il preavviso scritto, unitamente all'asseverazione del progettista sul rispetto delle norme tecniche per le costruzioni (art. 13) e l'allegato progetto strutturale sono presentati allo Sportello Unico per l'Edilizia del Comune o direttamente alla Provincia competenti per territorio. Il progetto strutturale deve essere redatto secondo le norme tecniche di attuazione e le disposizioni di cui all'art. 93 del dpr 380/2001.

L'art. 12 prevede che, nelle zone ad alta, media e bassa sismicità (Zone 1, 2 e 3) il deposito del collaudo statico tenga luogo anche del certificato di rispondenza dell'opera alle norme tecniche per le costruzioni, previsto all'art. 62 del dpr 380/01. Negli interventi in cui il certificato di collaudo non è previsto, la rispondenza è attestata dal direttore dei lavori.

L'art. 13 prevede che in tutti i Comuni della Regione (Zone 1, 2 e 3) l'istanza e il progetto siano depositati contestualmente alla dichiarazione del progettista che asseveri il rispetto delle norme tecniche e la congruità tra il progetto esecutivo strutturale e quello architettonico, nonché il rispetto delle eventuali prescrizioni sismiche attinenti agli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica. Il progettista, con la dichiarazione resa, assume la qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità.

Il Titolo III (articoli da 14 a 20) disciplina le attività di verifica tecnica e valutazione della sicurezza per gli edifici esistenti e le attività di vigilanza e controllo nelle aree sismiche.

L'art. 14 riguarda le modalità di svolgimento delle attività di verifica tecnica e di valutazione di sicurezza, cioè degli accertamenti progettuali della idoneità strutturale per gli edifici esistenti, richiesti dalla normativa qualora ricorrano talune condizioni, indipendentemente dalla realizzazione di trasformazioni edilizie. Questa disposizione prevede che la verifica tecnica e la valutazione di sicurezza siano depositate presso il Comune competente per territorio che ne trasmette copia alla Provincia competente in materia sismica. Se a seguito della verifica o della valutazione emerge la necessità di eseguire degli interventi, il soggetto interessato effettuerà direttamente il deposito del progetto o la richiesta di autorizzazione sismica e quindi

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

in tal caso la verifica o la valutazione fanno parte integrante del progetto strutturale presentato.

L'**art. 15** specifica che, con le eccezioni previste dal presente disegno di legge, le Province competenti in materia sismica effettuano attività di vigilanza e controllo ispettivo:

- nei Comuni ad alta e media sismicità (Zone 1 e 2), su tutti i lavori oggetto di autorizzazione sismica preventiva;
- nei Comuni a bassa sismicità (Zone 3), con metodo a campione sui lavori oggetto di preavviso scritto, con criteri stabiliti dalla Giunta Regionale.

I pubblici ufficiali individuati dall'**art. 103** del dpr 380/2001, devono segnalare le violazioni della normativa antisismica all'autorità giudiziaria.

Gli **artt. 16 e 17** riguardano, rispettivamente, le modalità dei ricorsi amministrativi in tema di autorizzazioni sismiche e, a completamento delle funzioni di delega, l'assegnazione alla Provincia delle funzioni di accertamento delle violazioni in materia sismica e delle conseguenti azioni.

L'**art. 18** prevede per tutti gli interventi il collaudo statico, ad esclusione degli interventi di riparazione o interventi locali che interessino elementi isolati, secondo quanto potrà essere specificato con apposito atto di indirizzo. Il collaudo ha la finalità di accertare che l'intervento che viene realizzato sia conforme al progetto autorizzato o depositato. Il collaudo è eseguito, di regola, in corso d'opera, tranne casi particolari in cui gli elementi portanti principali siano ancora ispezionabili, controllabili e collaudabili ad opere ultimate.

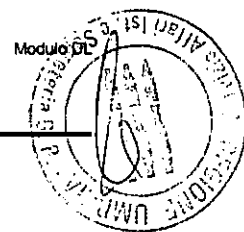
L'**art. 19** prevede, da parte del soggetto che richiede l'autorizzazione o che deposita il progetto, il pagamento di un contributo (*rimborso forfettario*) per le spese istruttorie sostenute dalla struttura provinciale competente, per la conservazione degli atti e per le attività di controllo. Le risorse che derivano da tale contributo sono utilizzate per concorrere alle spese di retribuzione, formazione e aggiornamento del personale delle strutture tecniche competenti. L'importo del contributo e le modalità di versamento verranno definite dalle Province.

La Regione, a titolo di concorso per l'esercizio delle funzioni delegate alle Province, contribuisce con uno stanziamento individuato dalla Giunta Regionale.

L'**art. 20** disciplina il regime sanzionatorio applicabile alle violazioni delle norme che regolamentano gli interventi in zone sismiche, di cui all'**art. 7**.

Il **Titolo IV (articoli da 21 a 25)** detta le disposizioni transitorie, finali, finanziarie e abrogazioni.

L'**art. 21** disciplina il regime transitorio. I procedimenti amministrativi pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge sono portati a compimento con le modalità e le norme in vigore al momento dell'inizio del procedimento; l'**art. 22** riguarda le disposizioni finali; l'**art. 23** prevede la norma finanziaria; l'**art. 24** riguarda le abrogazioni dei provvedimenti regionali; l'**art. 25** prevede l'entrata in vigore della legge il sessantesimo giorno successivo alla sua pubblicazione.



REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Disegno di legge: "Disciplina concernente le modalità di vigilanza e controllo su opere e costruzioni in zone sismiche"

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI E FUNZIONI AMMINISTRATIVE

Art. 1 (Oggetto)

1. La presente legge, nel rispetto dei principi fondamentali contenuti nella legislazione statale e in particolare nel decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), disciplina modalità e criteri per l'esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo su opere e costruzioni in zone sismiche.

Art. 2 (Funzioni della Regione)

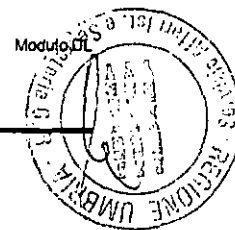
1. La Regione svolge le funzioni di indirizzo e coordinamento per l'esercizio delle competenze di cui alla presente legge e promuove un'adeguata formazione in materia sismica.

2. La Regione favorisce indagini per la valutazione del rischio sismico, finalizzate alla definizione del programma di prevenzione sismica di cui all'articolo 3 della legge regionale 23 ottobre 2002, n. 18 (Norme in materia di prevenzione sismica del patrimonio edilizio) e sue successive modificazioni e integrazioni.

Art. 3 (Funzioni di amministrazione attiva della Regione)

1. La Regione esercita:

a) le funzioni amministrative di cui agli articoli 94, 96, 97 e 99 del d.p.r. 380/2001 in materia di opere pubbliche la cui esecuzione è di competenza della Regione;

**REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**

b) le funzioni di cui all'articolo 100 del d.p.r. 380/2001.

Art. 4

(Funzioni amministrative delegate alla provincia)

1. Sono delegate alla provincia competente per territorio le funzioni amministrative concernenti le opere per il consolidamento di abitati di cui all'articolo 61 del d.p.r. 380/2001.

2. Sono e restano delegate alla provincia competente per territorio le funzioni già esercitate dall'ufficio tecnico regionale ai sensi del Capo I, del Capo II e del Capo IV della Parte II del d.p.r. 380/2001.

3. Sono e restano delegate alla provincia competente per territorio le funzioni del dirigente o responsabile del competente Ufficio comunale di cui agli articoli 68, 69 e 70 del d.p.r. 380/2001, in merito ai controlli e accertamenti delle violazioni.

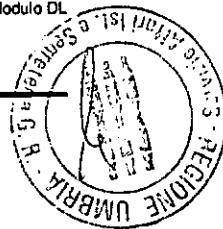
4. Per semplificare le procedure e contenere i tempi, agevolare il compito dei tecnici e garantire efficienza e tempestività degli accertamenti, le province, ai fini dell'espletamento delle funzioni di vigilanza e controllo sulle costruzioni in zona sismica di cui alla normativa tecnica vigente, al Capo IV della Parte II del d.p.r. 380/2001 e alla presente legge, possono costituire uffici di vigilanza e controllo territoriali decentrati.

5. Le province adottano, entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, il provvedimento di organizzazione per la costituzione degli uffici di vigilanza e controllo di cui al comma 4.

Art. 5

(Funzioni amministrative trasferite alla provincia)

1. Sono e restano trasferite alla provincia competente per territorio le funzioni amministrative concernenti le opere di cui all'articolo 61, comma 3 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale).

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**Art. 6**
(Funzioni del Comune)

1. Il comune competente per territorio esercita le funzioni di cui all'articolo 89 del d.p.r. 380/2001 conferite ai sensi dell'articolo 37, comma 3 della legge regionale 22 febbraio 2005, n. 11 (Norme in materia di governo del territorio: pianificazione urbanistica comunale).

TITOLO II
PROCEDIMENTI RELATIVI AD
INTERVENTI IN ZONE SISMICHE**Art. 7**
(Ambito di applicazione)

1. Le disposizioni del presente Titolo si applicano:

a) a tutti i lavori di nuova costruzione, di ampliamento e di sopraelevazione e, nel caso compromettano la sicurezza statica della costruzione ovvero riguardino le strutture o alterino l'entità e/o la distribuzione dei carichi, a tutti i lavori di manutenzione straordinaria, di restauro, di risanamento e di ristrutturazione del patrimonio edilizio esistente, relativi ad opere e costruzioni in zona sismica;

b) alle varianti sostanziali ai progetti relativi ad opere e costruzioni in zona sismica.

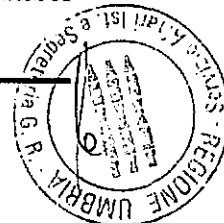
2. Agli effetti della presente legge per variante sostanziale al progetto ai fini sismici si intende quella che comporta qualunque intervento sulle strutture.

3. Le varianti sostanziali sono soggette allo stesso regime dell'autorizzazione sismica di cui all'articolo 8, o del preavviso scritto di cui all'articolo 10, adottati per il progetto originale dell'intervento.

4. La Giunta regionale, con proprio atto, individua:

a) gli interventi privi di rilevanza ai fini della pubblica incolumità;

b) i casi in cui le varianti riguardanti le parti strutturali non rivestono carattere

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

sostanziale.

5. Alle fattispecie di cui al comma 4, lettere a) e b) non si applicano le disposizioni di cui al presente Titolo.

Art. 8**(Autorizzazione sismica)**

1. Nelle Zone 1 e 2, definite ad alta e media sismicità, individuate dagli atti di cui all'articolo 83, commi 2 e 3 del d.p.r. 380/2001, i lavori di cui all'articolo 7, comma 1 non possono iniziare senza la preventiva autorizzazione sismica rilasciata dall'autorità competente. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 7, comma 3.

2. Sono altresì soggetti alla preventiva autorizzazione sismica, anche se ricadenti in Zone 3, a bassa sismicità:

a) gli interventi edilizi in abitati dichiarati da consolidare ai sensi dell'articolo 61 del d.p.r. 380/2001;

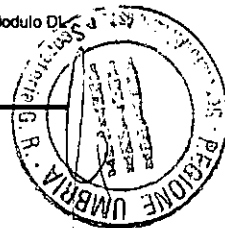
b) i lavori da effettuare e i progetti presentati a seguito di accertamento di violazione delle norme antisismiche;

c) gli interventi relativi ad edifici di interesse strategico e alle opere infrastrutturali la cui funzionalità, durante gli eventi sismici, assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, nonché gli interventi relativi agli edifici e alle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un loro eventuale collasso di cui all'articolo 20, comma 4 della legge 28 febbraio 2008, n. 31 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria) e di cui agli Allegati A e B alla deliberazione della Giunta regionale 19 novembre 2003, n. 1700;

d) le sopraelevazioni degli edifici di cui all'articolo 90, comma 1 del d.p.r. 380/2001.

3. L'autorizzazione rilasciata per gli interventi di sopraelevazione degli edifici comprende anche la certificazione di cui all'articolo 90, comma 2 del d.p.r. 380/2001.

4. L'inizio dei lavori deve avvenire entro quattro anni decorrenti dal rilascio

**REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**

dell'autorizzazione. Il soggetto interessato ai lavori trasmette la comunicazione di inizio dei lavori di cui all'articolo 16, comma 3 della legge regionale 18 febbraio 2004, n. 1 (*Norme per l'attività edilizia*) anche alla provincia competente.

Art. 9

*(Procedimento per il rilascio
dell'autorizzazione sismica)*

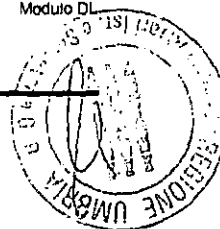
1. Il soggetto interessato all'esecuzione dei lavori di cui al presente Titolo presenta la richiesta per il rilascio dell'autorizzazione sismica allo Sportello unico per l'edilizia del comune competente per territorio. Alla richiesta di autorizzazione è allegata l'asseverazione di cui all'articolo 13, la ricevuta di versamento del rimborso forfettario di cui all'articolo 19 e il progetto esecutivo riguardante le strutture redatto dal progettista abilitato in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 93, commi 3, 4 e 5 del d.p.r. 380/2001 e alle vigenti norme tecniche sulle costruzioni. Lo Sportello unico trasmette, entro cinque giorni dal ricevimento, la richiesta con l'allegata documentazione alla provincia competente per territorio.

2. La richiesta di autorizzazione di cui al comma 1, corredata della relativa documentazione, può essere presentata direttamente alla provincia competente per territorio.

3. La provincia competente per territorio, a seguito di verifica della regolarità e della completezza della richiesta e della documentazione allegata rilascia l'autorizzazione entro il termine di sessanta giorni dalla presentazione della richiesta e comunica il relativo provvedimento al richiedente e al comune competente per territorio.

4. La provincia, in caso di diniego dell'autorizzazione, comunica entro lo stesso termine di cui al comma 3 il provvedimento al richiedente e al comune competente per territorio.

5. Il termine di cui al comma 3 può essere interrotto una sola volta dal responsabile del procedimento, entro quindici

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

giorni dalla presentazione della domanda, esclusivamente per la richiesta di chiarimenti e/o documenti che integrino o completino la documentazione presentata e che non siano già nella disponibilità dell'amministrazione. In tal caso il termine di cui al comma 3 decorre dalla data di ricezione della documentazione integrativa o dei chiarimenti richiesti.

6. Per le opere di conglomerato cementizio armato normale e precompresso ed a struttura metallica la richiesta di autorizzazione con il contestuale deposito del progetto e dell'asseverazione, nei modi e nei termini prescritti dal presente articolo, è valida anche agli effetti della denuncia dei lavori di cui all'articolo 65 del d.p.r. 380/2001.

Art. 10

*(Preavviso scritto e deposito dei progetti
nella Zona a bassa sismicità)*

1. L'inizio dei lavori di cui all'articolo 7, comma 1, nelle Zone 3 a bassa sismicità, individuate dagli atti di cui all'articolo 83, commi 2 e 3 del d.p.r. 380/2001, è subordinato al preavviso scritto alla provincia competente per territorio e al contestuale deposito della ricevuta di versamento del rimborso forfettario di cui all'articolo 19, dell'asseverazione di cui all'articolo 13 e del progetto esecutivo riguardante le strutture. Restano ferme le disposizioni di cui agli articoli 8, comma 2 e 7, comma 3

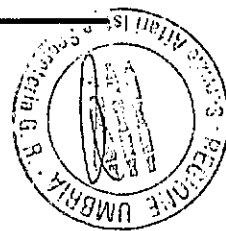
2. Il progetto esecutivo è redatto dal progettista abilitato, in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 93 del d.p.r. 380/2001 e alle vigenti norme tecniche sulle costruzioni.

3. Per le opere di conglomerato cementizio armato normale e precompresso ed a struttura metallica il preavviso scritto e il deposito del progetto è valido anche agli effetti della denuncia dei lavori di cui all'articolo 65 del d.p.r. 380/2001.

4. L'inizio dei lavori deve avvenire entro quattro anni decorrenti dal rilascio dell'autorizzazione. Il soggetto interessato ai lavori trasmette la comunicazione di inizio dei lavori di cui all'articolo 16, comma 3 della l.r. 1/2004 anche alla provincia competente.

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**Art. 11**

(Procedimento per il preavviso e il deposito del progetto esecutivo nelle zone a bassa sismicità)



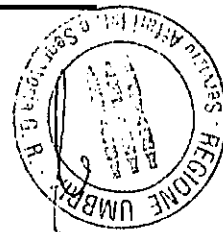
1. Il soggetto interessato all'esecuzione dei lavori di cui all'articolo 10, comma 1 presenta il preavviso scritto e deposita il progetto esecutivo, unitamente alla ricevuta di versamento del rimborso forfettario di cui all'articolo 19 ed alla asseverazione di cui all'articolo 13, allo Sportello unico per l'edilizia.

2. Lo Sportello unico rilascia all'interessato la ricevuta di avvenuto deposito e trasmette alla provincia competente, entro il termine di cinque giorni dal deposito, il preavviso e il progetto con allegata la relativa documentazione.

3. La provincia competente, acquisisce il preavviso e il progetto con la relativa documentazione, e rilascia contestualmente allo Sportello unico l'attestazione di avvenuto deposito unitamente a copia degli elaborati tecnici opportunamente vistati. In caso di incompletezza della documentazione la provincia dichiara contestualmente la non depositabilità.

4. Lo Sportello unico, entro cinque giorni, trasmette all'interessato l'attestazione di cui al comma 3 unitamente alla copia dei relativi elaborati tecnici vistati dalla provincia che costituiscono presupposto all'inizio dei lavori. Lo Sportello unico, qualora la provincia dichiara la non depositabilità ai sensi del comma 3, comunica la stessa all'interessato entro cinque giorni.

5. Il soggetto interessato può presentare il preavviso scritto e depositare il progetto esecutivo, unitamente alla asseverazione di cui all'articolo 13 ed alla ricevuta di versamento del rimborso forfettario di cui all'articolo 19, alla provincia competente per territorio. La provincia rilascia contestualmente all'interessato l'attestazione di avvenuto deposito unitamente a copia degli elaborati tecnici opportunamente vistati. La provincia, in caso di incompletezza della documentazione, dichiara contestualmente la non depositabilità.

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**Art. 12**
(Certificato di rispondenza)

1. Per i lavori di cui all'articolo 7, comma 1, nelle Zone 1, 2 e 3 ad alta, media e bassa sismicità, il deposito del certificato di collaudo statico tiene luogo anche del certificato di rispondenza dell'opera alle norme tecniche per le costruzioni previsto all'articolo 62 del d.p.r. 380/2001. Negli interventi in cui il certificato di collaudo non è richiesto, la rispondenza è attestata dal direttore dei lavori che provvede al relativo deposito presso la provincia competente.

2. Con il deposito del collaudo statico o l'attestazione resi ai sensi del comma 1, il collaudatore o il direttore dei lavori assumono la qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità.

Art. 13
(Asseverazione)

1. I progetti di cui all'articolo 9, comma 1 e all'articolo 10, comma 1 sono accompagnati da una dichiarazione del progettista che asseveri il rispetto delle norme tecniche per le costruzioni e la congruità tra il progetto esecutivo riguardante le strutture e quello architettonico, nonché il rispetto delle eventuali prescrizioni sismiche contenute negli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica.

2. Con la dichiarazione resa ai sensi del comma 1, il progettista assume la qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità.

TITOLO III
ATTIVITA' DI VIGILANZA E CONTROLLO**Art. 14**
(Verifica tecnica e valutazione di sicurezza)

1. La verifica tecnica sugli edifici e sulle opere infrastrutturali di cui all'articolo 20, comma 5 della l. 31/2008 e la valutazione di sicurezza prescritta dalle norme tecniche per

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

le costruzioni sono depositate, a cura del soggetto interessato, presso il comune competente per territorio che ne trasmette copia alla provincia competente.

2. Qualora, a seguito della verifica tecnica e della valutazione di sicurezza, sia necessario eseguire interventi, il soggetto interessato deposita direttamente il progetto esecutivo riguardante le strutture o la richiesta di autorizzazione sismica secondo quanto previsto dagli articoli 8, 9, 10 e 11. In tali casi la verifica o la valutazione sono parte integrante del progetto esecutivo riguardante le strutture.

Art. 15

(Attività di vigilanza e controllo)

1. Nelle Zone 1 e 2 ad alta e media sismicità, la competente struttura della provincia, espleta le funzioni di cui all'articolo 103, comma 2 del d.p.r. 380/2001.

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 103 del d.p.r. 380/2001, nelle Zone 3 a bassa sismicità, la provincia effettua l'attività di vigilanza e il controllo ispettivo con metodo a campione. Restano esclusi dall'impiego del metodo a campione i casi previsti all'articolo 8, comma 2.

3. La Giunta regionale stabilisce i criteri e le modalità per l'attività di vigilanza e il controllo ispettivo, anche con metodo a campione, di cui al presente articolo.

Art 16

(Tutela in sede amministrativa)

1. Avverso i provvedimenti di cui all'articolo 9, commi 4 e 5 o in caso di mancato rilascio entro i termini ivi previsti è ammesso ricorso amministrativo, ai sensi della normativa vigente in materia, al Presidente della Giunta regionale.

Art 17

(Accertamento delle violazioni, sospensione dei lavori e procedimento penale)

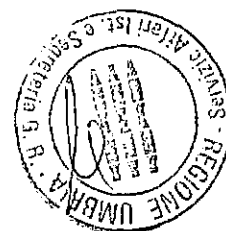
1. La provincia competente individua il soggetto che deve esercitare le funzioni di



REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

cui agli articoli 96, comma 2, 97 e 98 del d.p.r. 380/2001.

Art. 18
(Collaudo statico)



1. Per tutti gli interventi edilizi di cui all'articolo 7, comma 1, ad esclusione degli interventi di riparazione o interventi locali che interessano elementi isolati, è necessario effettuare il collaudo statico volto ad accertare che la realizzazione degli interventi avvenga in conformità a quanto previsto nel progetto. Con apposito atto di indirizzo la Giunta regionale può individuare altri interventi edilizi esclusi dal collaudo. Il collaudo statico va normalmente eseguito in corso d'opera tranne casi particolari in cui tutti gli elementi portanti principali siano ancora ispezionabili, controllabili e collaudabili ad opere ultimate.

2. Contestualmente alla richiesta di autorizzazione di cui all'articolo 9, ed al preavviso scritto per il deposito di cui all'articolo 11, il committente è tenuto a presentare l'atto di nomina del collaudatore scelto e la dichiarazione di accettazione dell'incarico.

3. Completate le opere strutturali il direttore dei lavori ne dà comunicazione alla struttura competente in materia sismica ed al collaudatore, che nei sessanta giorni successivi provvede a depositare il certificato di collaudo statico presso la struttura competente.

4. Il collaudo viene effettuato da professionisti o da altri soggetti abilitati dalla normativa vigente, diversi dal progettista e dal direttore dei lavori e non collegati professionalmente né economicamente, in modo diretto o indiretto, al costruttore.

Art. 19
(Rimborso forfettario per le attività istruttorie, di conservazione dei progetti e per i controlli)

1. Per la richiesta dell'autorizzazione di cui all'articolo 8 e per il deposito dei progetti ai sensi dell'articolo 10 è dovuta, da parte dei soggetti richiedenti, la corresponsione di un rimborso forfettario delle spese per lo

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

svolgimento delle attività istruttorie, di conservazione dei progetti e per i controlli da parte delle strutture tecniche competenti.

2. L'importo del rimborso forfettario e le modalità di versamento sono stabiliti dalle province entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge.

3. Il rimborso forfettario di cui al comma 1:

a) non è corrisposto nel caso di progetti riferiti a interventi di riparazione dei danni da eventi calamitosi o in altri casi stabiliti con apposito atto dalla Giunta regionale;

b) si applica ai condoni edilizi nonché alle autorizzazioni o ai depositi in "sanatoria" di cui alle legislazioni vigenti in materia;

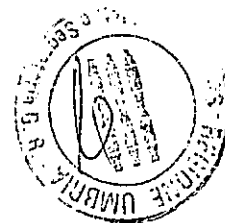
c) è corrisposto, in forma ridotta, per le opere pubbliche di competenza delle pubbliche amministrazioni.

4. Le risorse derivanti dal versamento del rimborso forfettario per le spese istruttorie sono riscosse dalla provincia competente per territorio e concorrono, esclusivamente, alla copertura delle spese per il personale, per la sua formazione e aggiornamento e per il funzionamento delle strutture tecniche competenti.

5. Le province che esercitano attività di vigilanza e controllo in zona sismica trasmettono annualmente alla Regione, entro il 30 marzo, un rendiconto dettagliato inerente l'esercizio della delega comprensivo delle attività di vigilanza e controllo attuate, delle entrate derivanti dai rimborsi forfettari di cui al comma 1 e dalle sanzioni di cui all'articolo 20, delle spese sostenute, dei costi di gestione e del personale.

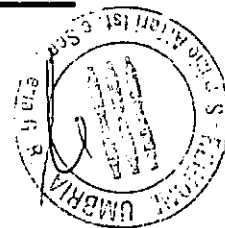
6. La Regione, a titolo di contributo per l'esercizio delle funzioni delegate ai sensi della presente legge, definisce il finanziamento annuale da ripartire tra le province sulla base dei criteri individuati da apposito atto della Giunta regionale.

7. La quota di cui al comma 6 ricomprende anche quelle necessarie per l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 102 del d.p.r. 380/2001, salvo l'obbligo di inserire nel rendiconto l'importo delle somme



REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

recuperate ai sensi dello stesso articolo 102.



Art. 20
(Sanzioni amministrative)

1. Alle violazioni delle norme che disciplinano gli interventi di cui all'articolo 7, comma 1 si applicano le sanzioni amministrative previste dalla Parte II, Capo IV, Sezione III del d.p.r. 380/2001.

2. Alle violazioni concernenti le disposizioni relative alle opere in cemento armato ed a struttura metallica si applicano le sanzioni amministrative previste dalla Parte II, Capo II, Sezione III del d.p.r. 380/2001.

3. Per le violazioni di cui all'articolo 32, comma 1, lettera e) della l.r. 1/2004 accertate ai sensi degli articoli 96 e 97 del d.p.r. 380/2001, nel caso in cui le relative contestazioni siano risolte con successivi adempimenti tecnici approvati dalla provincia, in riferimento alla vigente normativa tecnica in materia di costruzioni in zone sismiche, i relativi lavori possono essere ripresi. In mancanza dell'assenso della provincia, resta fermo quanto previsto dall'articolo 97, comma 4 del d.p.r. 380/2001.

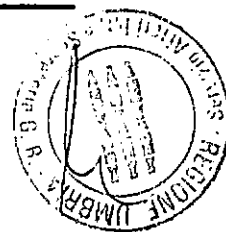
4. Alle violazioni di cui al comma 3 la provincia competente applica una sanzione pecuniaria da euro 1.000,00 a euro 2.000,00.

TITOLO IV
DISPOSIZIONI TRANSITORIE, FINALI,
FINANZIARIE E ABROGAZIONI

Art. 21
(Norme transitorie)

1. I procedimenti amministrativi relativi ai lavori di cui all'articolo 7, comma 1 pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge sono portati a compimento ai sensi delle norme abrogate dalla presente legge.

Art. 22
(Norme finali)

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

1. La Giunta regionale, con proprio atto, entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente legge:

a) definisce quanto disposto all'articolo 7, comma 4;

b) adotta i modelli della richiesta di cui all'articolo 9, comma 1, di preavviso di cui all'articolo 10, comma 1, dell'attestazione di cui all'articolo 12, comma 1, della dichiarazione di cui all'articolo 13, comma 1;

c) stabilisce quanto disposto all'articolo 15, comma 3.

2. Per appalti di lavori pubblici è consentito presentare la richiesta di autorizzazione di cui all'articolo 8 o il preavviso scritto di cui all'articolo 10 omettendo l'indicazione del costruttore, nelle more di completamento delle procedure di scelta del contraente. La provincia competente effettua le attività istruttorie di propria pertinenza e, nel caso di esito positivo, emette un provvedimento con il quale subordina il rilascio dell'autorizzazione sismica o dell'attestazione di avvenuto deposito sismico alla comunicazione del nominativo del costruttore.

3. La Giunta regionale, per l'attuazione dei compiti e delle funzioni di cui alla presente legge, adegua, con proprio atto, la struttura organizzativa competente in materia sismica.

Art. 23
(Norma finanziaria)

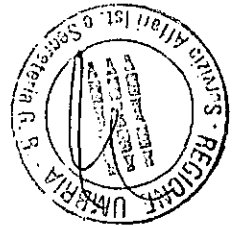
1. Al finanziamento degli interventi previsti all'articolo 19, comma 6 si provvede, a partire dall'esercizio 2010 con imputazione alla unità previsionale di base 03.1.004 denominata "Attività in materia di costruzioni in zone sismiche" (cap. 849 n.i.) del bilancio regionale di previsione.

2. Per gli anni 2010 e successivi l'entità della spesa è determinata annualmente con la legge finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 27, comma 3, lettera c) della vigente legge regionale di contabilità.

3. La Giunta regionale, a norma della

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

vigente legge regionale di contabilità, è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni di cui ai precedenti commi, sia in termini di competenza che di cassa.



Art. 24
(Abrogazioni)

1. La legge regionale 20 agosto 1981, n. 61 (Norme per l'esercizio delle funzioni amministrative di cui alla legge 2 febbraio 1974, n. 64, contenente provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per zone sismiche e di cui alla legge 5 novembre 1971, n. 1086, concernente la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica) è abrogata.
2. La legge regionale 14 maggio 1982, n. 25 (Snellimento procedure di cui alla legge n. 66/74 in attuazione art. 20 della legge 10 dicembre 1981, n. 741) è abrogata.
3. La legge regionale 6 aprile 1990, n. 15 (Modificazioni della l.r. 20 agosto 1981, n. 61 - Norme per l'esercizio delle funzioni amministrative di cui alla legge 2 febbraio 1974, n. 64, contenente provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per zone sismiche, e di cui alla legge 5 novembre 1971, n. 1086, concernente la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica) è abrogata.
4. L'articolo 40 della legge regionale 18 febbraio 2004, n. 1 (Norme per l'attività edilizia) è abrogato.
5. L'articolo 16 della legge regionale 3 novembre 2004, n. 21 (Norme sulla vigilanza, responsabilità, sanzioni e sanatoria in materia edilizia) è abrogato.

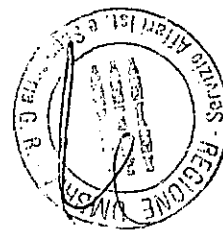
Art. 25
(Entrata in vigore)

La presente legge entra in vigore il sessantesimo giorno successivo alla sua pubblicazione.



Regione Umbria

Giunta Regionale



SCHEDA DEGLI ELEMENTI FINANZIARI DISEGNO DI LEGGE

SERVIZIO PROPONENTE: Geologico e sismico

OGGETTO: Disegno di legge: "Disciplina concernente le modalità di vigilanza e controllo su opere e costruzioni in zone sismiche". Adozione

SEZIONE I¹

DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI:

Il presente progetto di legge è volto alla riorganizzazione delle funzioni regionali e locali concernenti la materia sismica, sostituendo l'attuale normativa contenuta nella legge regionale n. 61 del 20 agosto 1981: in particolare, la Regione Umbria intende incrementare il controllo e la vigilanza sulle costruzioni in zona sismica in tutto il territorio regionale.

Pertanto, nelle zone 1 e 2, definite a sismicità elevata e media, la vigilanza e il controllo viene esteso a tutte le opere e costruzioni, mentre nelle zone sismiche 3, definite a bassa sismicità, il controllo viene effettuato a campione ad esclusione delle opere di interesse strategico o rilevanti, come indicate dall'art. 20 comma 5 della L. 31/2008, ove permane il controllo e la vigilanza totale.

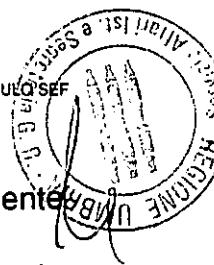
La scelta operata, a conferma di quanto già operante con la legge regionale n. 61 del 20 agosto 1981, è quella della delega delle funzioni in materia sismica alle province di Perugia e di Terni.

RIFERIMENTI ALLA PROGRAMMAZIONE REGIONALE:

Nel rispetto degli artt. 94, 103 e 104 del DPR 6 giugno 2001, n. 380 (*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia*) e della Sentenza della Corte Costituzionale n. 182/2006, la presente proposta di legge tende concretamente alla riattivazione del sistema delle autorizzazioni preventive per le opere e le costruzioni in

¹ da completare a cura della Direzione proponente

Segue Ho 1623 del 16 NOV. 2009



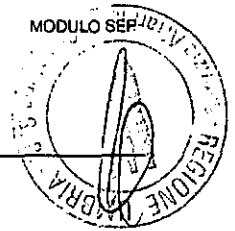
zona sismica, nonché ai controlli in corso d'opera, necessari per assicurare un sufficiente livello di tutela della pubblica incolumità.

Infatti, con la Sentenza n. 182/2006, la Corte Costituzionale ha dichiarato incostituzionale la legge della regione Toscana che prevedeva un regime di controllo a campione in zone ad elevata sismicità, ritenendo che la possibilità di semplificazione dei controlli in zona sismica sia venuta meno a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 94 del DPR 380/01 che prevede solo l'autorizzazione esplicita.

Il ddl, in termini generali, si inserisce a pieno titolo tra le azioni e misure di prevenzione dei rischio richiamati nel DAP 2009-2011.

ANALISI DEGLI EFFETTI FINANZIARI DEL PROVVEDIMENTO:			
Entrata:			
Art./comma	Natura dell'entrata	Proposta anno in corso (importo in Euro)	Proposta a regime (importo in Euro)
•			
•			
•			
	Totale		
Spesa:			
Art./comma	Natura della spesa	Proposta anno in corso (importo in Euro)	Proposta A regime (importo in Euro)
• Art.19, comma 6 (a titolo di contributo per l'esercizio delle funzioni delegate alle province in materia di controlli e vigilanza, comprese le funzioni ex. art. 102 dpr 380/01)	Spesa corrente	0	531.951,00
•			
•			
	Totale		531.951,00
	Saldo da finanziare		531.951,00

Segue Albo 1623 del 16 NOV. 2009



METODI UTILIZZATI PER LA QUANTIFICAZIONE:

La quantificazione del contributo regionale è stata desunta sulla base delle disposizioni finanziarie derivanti dalla legge regionale n. 61 del 20 agosto 1981, delle analisi dei rendiconti annuali delle province nonché in relazione alle disposizioni dell'art. 19 del presente ddl che prevede la corresponsione di un rimborso forfettario da parte dei soggetti richiedenti per le attività istruttorie, di conservazione dei progetti e per i controlli delle province.

DATI E FONTI UTILIZZATI:

Relazioni di rendicontazione annuale degli Uffici di Vigilanza sulle Costruzioni delle province in merito alle funzioni loro delegate in materia sismica con legge regionale n. 61 del 20 agosto 1981.

ABROGAZIONI E CONFLUENZA DEI FINANZIAMENTI:

La legge regionale n. 61 del 20 agosto 1981 (abrogata dal presente ddl) prevedeva all'art. 11, per l'attuazione della legge, l'istituzione dei capitoli 850 e 851. Complessivamente, lo stanziamento regionale a favore delle province di Perugia e di Terni, determinato con legge finanziaria, ammontava a € 531.951,00.

PROPOSTA DI REPERIMENTO FONDI:

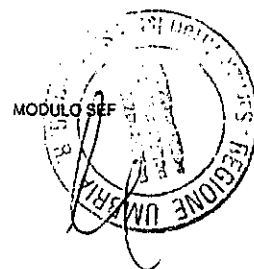
La Regione, a titolo di concorso delle spese accessorie necessarie per l'esercizio delle funzioni delegate alle province, individua lo stanziamento a valere sui propri fondi (*fondi regionali*).

ANNOTAZIONI E OGNI ALTRO ELEMENTO UTILE:

- Al finanziamento della presente legge si provvede a partire dal 2010.
- Non sono al momento valutabili gli oneri derivanti dall'applicazione da parte delle Giunta regionale del disposto di cui all'art. 22, comma 3 del presente ddl, che prevede il potenziamento della struttura regionale competente in materia sismica.

Per il Servizio proponente

Segue bNo 1623 del 16 NOV. 2009

**SEZIONE II²****VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI E DELLA COPERTURA PROPOSTE:**

La presente proposta di legge sostituisce la precedente normativa regionale in materia di vigilanza e controllo su opere e costruzioni in zone sismiche, confermando la delega in materia alle Province ampliandone al contempo le attività.

Il finanziamento degli oneri delle attività delegate alle Province si basa su un sistema misto costituito da:

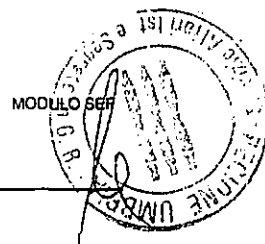
- a) trasferimento regionale, come previsto dalla legge precedente;
- b) rimborso delle spese sostenute a carico dei soggetti richiedenti.

Il finanziamento regionale previsto dalla nuova normativa assume natura complementare rispetto al rimborso delle spese a carico degli utenti.

QUADRO FINANZIARIO a regime			
Saldo da finanziare a pareggio:			€ 531.951,00
	Entrata (importo in Euro)	Spesa (importo in Euro)	
• mediante modificazioni legislative che comportino nuove o maggiori entrate	_____		
• utilizzo fondi speciali		_____	
• riduzione autorizzazioni di spesa		_____	
• a carico di disponibilità di bilancio formatesi nel corso dell'esercizio		531.951,00	
• mediante riduzione di disponibilità di bilancio formatesi nel corso dell'esercizio		_____	
Totale	_____	531.951,00	

² da completare a cura del Servizio bilancio e controllo di gestione

Segn. Ato 1623 Del 16 NOV. 2009



VARIAZIONI ATTINENTI ALL'ESERCIZIO IN CORSO:

Nessuna variazione a carico dell'esercizio in corso per effetto dell'applicazione della nuova normativa a partire dall'anno 2010.

MODULAZIONE RELATIVA AGLI ANNI COMPRESI NEL BILANCIO PLURIENNALE:

	2010	2011	2012
Saldo da finanziare	531.951,00	531.951,00	531.951,00
• Spesa corrente	531.951,00	531.951,00	531.951,00
• Spesa in conto capitale			

MODALITÀ DI COPERTURA NEGLI ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO:

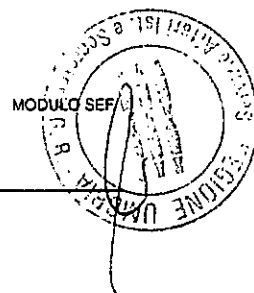
Alla copertura finanziaria annuale si provvede con le disponibilità di bilancio formatesi con l'abrogazione della precedente normativa.

ANNOTAZIONI:

La predisposizione della norma finanziaria discende dall'ipotesi di entrata in vigore, del presente testo normativo, nell'anno 2010:

Art. 23 (Norma finanziaria)

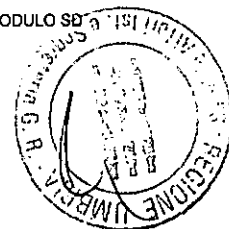
1. Al finanziamento degli interventi previsti all'articolo 19 comma 6 si provvede, a partire dall'esercizio 2010 con imputazione alla unità previsionale di base 03.1.004 denominata "Attività in materia di costruzioni in zone sismiche" (cap. 849 n.i.) del bilancio regionale di previsione.
2. Per gli anni 2010 e successivi l'entità della spesa è determinata annualmente con la legge finanziaria regionale, ai sensi dell'art. 27, comma 3, lett. c) della vigente legge regionale di contabilità.
3. La Giunta regionale, a norma della vigente legge



regionale di contabilità, è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni di cui ai precedenti commi, sia in termini di competenza che di cassa.

Per il Servizio Bilancio e finanza

Segue L. n. 1623 del 16 NOV. 2009



Regione Umbria

Giunta Regionale

DIREZIONE REGIONALE AMBIENTE, TERRITORIO E INFRASTRUTTURE

OGGETTO: Disegno di legge: "Disciplina concernente le modalità di vigilanza e controllo su opere e costruzioni in zone sismiche". Adozione

PARERE DEL DIRETTORE

Il Direttore, ai sensi e per gli effetti degli artt. 6, l.r. n. 2/2005 e 13 del Regolamento approvato con Deliberazione di G.R., 25 gennaio 2008, n. 108:

- riscontrati i prescritti pareri del vigente Regolamento interno della Giunta,
- verificata la coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione,

esprime parere favorevole alla sua approvazione.

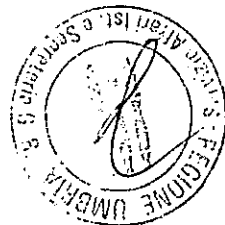
Perugia, li 16/11/2009

IL DIRETTORE
DR. ING. LUCIANO TORTOIOLI



Regione Umbria

Giunta Regionale



Assessorato regionale "Tutela e val.ne ambiente, Progr.mi sviluppo sost.le, Prev.ne e protezione inquinamento, smalt.to rifiuti, Difesa del suolo, Ciclo idrico int.ato, cave, miniere e acque min.li, Caccia e pesca, Piano urb.co terr.le e sistema inf.tivo terr.le, Opere pubb.che"

OGGETTO: Disegno di legge: "Disciplina concernente le modalità di vigilanza e controllo su opere e costruzioni in zone sismiche". Adozione

PROPOSTA ASSESSORE

L'Assessore ai sensi del vigente Regolamento della Giunta regionale,

propone

alla Giunta regionale l'adozione del presente atto

Perugia, li 16/11/2009

Assessore Lamberto Bottini

Si dichiara il presente atto urgente

Perugia, li

L'Assessore

Perugia, li 12.0. NOV. 2009
Per copia conforme
all'originale.



IL FUNZIONARIO

Segue A No 1623 Del 16 NOV. 2009